

Riesame del sequestro preventivo di beni societari: sì all'indagato

Il superamento del dogma della restituzione materiale e l'autonomia tra legittimazione e interesse concreto nella sentenza di Cassazione Penale n. 12284/2026

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Diritto Penale 7 Ottobre 2026 Lettura 10 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 7 Ottobre 2026: La Suprema Corte applica il principio nomofilattico delle Sezioni Unite, riconoscendo la legittimazione al riesame dell'indagato non proprietario per il vincolo apposto su beni o crediti fiscali societari, purché egli allegghi un pregiudizio concreto a situazioni soggettive tutelate dall'ordinamento.

Abstract (Italiano)

La sentenza n. 12284 del 31 marzo 2026 della Corte di Cassazione segna un radicale mutamento nell'ambito delle impugnazioni cautelari reali: in tema di **riesame del sequestro preventivo di beni societari**, la legittimazione e l'interesse ad impugnare costituiscono presupposti autonomi. L'interesse dell'indagato non si esaurisce nella titolarità dominicale della cosa né nel diritto alla restituzione materiale, ma si estende alla rimozione di ogni concreto pregiudizio a situazioni giuridiche soggettive (reali o obbligatorie) scaturente dal vincolo cautelare.

Abstract (English)

Judgment no. 12284 of March 31, 2026, rendered by the Italian Supreme Court, brings a significant doctrinal shift in the law of interim real measures. Regarding the review of preventive seizures levied on corporate assets, standing and procedural interest represent distinct requirements. The suspect's interest is no longer confined to dominical ownership or the material right to return, extending instead to the removal of any concrete prejudice inflicted on legally protected subjective positions resulting from the preventive restraint.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Autonomia di legittimazione e interesse:** La titolarità formale del bene in capo alla società non preclude all'indagato la facoltà di proporre riesame in proprio ex art. 322 c.p.p.
- **Superamento del dogma restitutorio:** L'interesse ad impugnare non coincide necessariamente con il diritto alla materiale restituzione della res, estendendosi a posizioni obbligatorie riflesse.
- **Crediti fiscali e sequestro impeditivo:** Nel sequestro di crediti d'imposta per truffa aggravata, il giudice del riesame deve vagliare le allegazioni difensive sul pregiudizio personale dell'indagato.
- **Onere di specifica allegazione:** L'indagato non può limitarsi a contestare i presupposti generali del vincolo, dovendo dimostrare l'utilità concreta prodotta dal dissequestro.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di sequestro preventivo, l'indagato che propone istanza di riesame non deve necessariamente essere titolare del diritto alla restituzione del bene sequestrato, essendo sufficiente che allegi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti che la rimozione del vincolo cautelare produrrebbe sulla sua posizione soggettiva. Tale interesse non si identifica con la titolarità dominicale della res, potendo riferirsi a qualsiasi situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, di natura reale o obbligatoria, che risulti concretamente pregiudicata dall'apposizione del vincolo e rispetto alla quale il dissequestro sia idoneo ad apportare un'utilità o a rimuovere un pregiudizio, non potendo il giudice del riesame dichiarare inammissibile il gravame sulla base del solo rilievo che i beni sequestrati appartengono a una società.

01. La delimitazione dell'interesse a impugnare nel sistema delle cautele reali

Il sistema delle impugnazioni cautelari penali vive di una costante tensione dialettica tra il principio di tassatività dei soggetti legittimati e la necessità che il gravame sia sorretto da un **interesse concreto e attuale** all'eliminazione del provvedimento sfavorevole. Nella disciplina del sequestro preventivo disciplinato dall'[art. 321 del codice di procedura penale](#), il legislatore ha individuato all'[art. 322 del codice di procedura penale](#) una pluralità di soggetti astrattamente abilitati a proporre istanza di

riesame dinanzi al collegio distrettuale: l'imputato o indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Tuttavia, l'apparente linearità del dato letterale è stata per decenni offuscata da un orientamento interpretativo rigorista e meccanico. Secondo tale indirizzo, la generale clausola di ammissibilità fissata dall'[art. 568 del codice di procedura penale](#), comma 4, imponeva di ritenere che anche per l'indagato l'interesse ad agire dovesse coincidere inderogabilmente con il **diritto alla restituzione materiale** della cosa sequestrata. Nelle ipotesi di criminalità economica e societaria, ove la misura ablativa o impeditiva colpisca beni mobili registrati, quote, cespiti immobiliari o saldi bancari formalmente intestati a una persona giuridica, tale approccio conduceva sistematicamente alla declaratoria di **inammissibilità del riesame** proposto dall'indagato in proprio.

L'indagato, pur essendo il destinatario dell'addebito penale e colui sul quale gravano le dirette conseguenze sanzionatorie e reputazionali della misura, si vedeva precluso l'accesso al giudice del riesame per il solo fatto di non poter rivendicare a titolo personale la restituzione fisica dei beni della società. Si determinava così una grave compressione del **diritto di difesa** garantito dall'art. 24 Cost., confinando la tutela reale in una dimensione meramente proprietaria ed estranea alla concreta dinamica dell'imputazione.

02. La fattispecie: il sequestro di crediti fiscali societari e l'inammissibilità del riesame in proprio

La pronuncia in rassegna origina da una complessa indagine penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio pubblico, radicata dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Al centro del quadro accusatorio si collocava la provvisoria contestazione del delitto di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** ex [art. 640-bis del codice penale](#), ipotizzato a carico di un manager per presunte irregolarità nella maturazione e monetizzazione di incentivi fiscali.

Nel corso delle indagini preliminari, su conforme richiesta del pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il **sequestro preventivo con funzione impeditiva** ex [art. 321 del codice di procedura penale](#) per un ammontare imponente, pari alla complessiva **somma di euro 16.079.064**. L'ablazione cautelare aveva ad oggetto crediti d'imposta giacenti all'interno del **cassetto fiscale** intestato alla società M3S S.p.a., persona giuridica della quale l'indagato era esponente, con

conseguente immediata indisponibilità delle poste agevolative e paralisi dell'operatività finanziaria aziendale.

Avverso il decreto genetico della misura cautelare reale l'indagato proponeva tempestiva richiesta di **riesame reale** ai sensi dell'[art. 322 del codice di procedura penale](#), agendo in proprio a mezzo del difensore munito di specifica procura speciale. L'impugnante deduceva l'insussistenza del fumus del reato ascrittogli, la carenza del periculum in mora e la sproporzione del vincolo ablativo, evidenziando che i crediti fiscali non erano mai stati portati in compensazione tramite modelli F24 né riscossi, con conseguente configurabilità al più di una fattispecie meramente tentata e non consumata.

Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Roma arrestava tuttavia il proprio sindacato sulla soglia preliminare del rito, dichiarando l'impugnazione radicalmente inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. I giudici capitolini ritenevano l'indagato privo di un **interesse concreto e attuale** all'impugnazione: il provvedimento osservava che i crediti colpiti dal vincolo cautelare erano di proprietà esclusiva della società M3S S.p.a. e non dell'indagato, il quale non avrebbe potuto vantare alcun diritto alla restituzione degli stessi all'esito dell'eventuale dissequestro¹. Contro tale declaratoria di rito il difensore proponeva ricorso per cassazione, censurando la negazione della legittimazione difensiva personale dinanzi a una misura cautelare formalmente disposta a carico dell'indagato.

03. La scissione nomofilattica: autonomia tra legittimazione e interesse ed espunzione del dogma della restituzione

Il cuore argomentativo della sentenza n. 12284/2026 risiede nella netta demarcazione concettuale tra **titolarità dominicale** ed **effettività della tutela cautelare**. Accogliendo il ricorso difensivo, la Suprema Corte si conforma agli approdi nomofilattici fissati dalle Sezioni Unite in una recente decisione del 2026, scardinando l'arcaico postulato secondo cui il gravame cautelare reale debba indefettibilmente mirare alla restituzione materiale del bene vincolato.

I giudici di legittimità ribadiscono che legittimazione e interesse concorrono quali distinte e autonome condizioni di ammissibilità del gravame, censurando la riduzione dell'interesse alla sola prospettiva della restituzione materiale del bene¹. La legittimazione ad causam esprime la titolarità della potestà di

impugnare, formalmente attribuita all'[art. 322 del codice di procedura penale](#) all'indagato in virtù della sua qualità soggettiva di destinatario dell'addebito. L'interesse, viceversa, postula ai sensi dell'[art. 568 del codice di procedura penale](#) che la rimozione del provvedimento impugnato sia idonea ad arrecare un risultato oggettivamente vantaggioso, elidendo la lesione prodotta dal vincolo di indisponibilità.

« L'interesse al riesame dell'indagato non postula un collegamento dominicale con la res: rileva qualsiasi situazione giuridica soggettiva, reale o obbligatoria, concretamente incisa dal vincolo cautelare. »

Nel **riesame del sequestro preventivo di beni societari**, tale utilità non può essere identificata nella restituzione fisica dei crediti all'indagato persona fisica, bensì nella liberazione del patrimonio aziendale dal blocco cautelare, allorquando tale blocco determini un riflesso pregiudizievole sulla sfera giuridica o personale dell'indagato medesimo. L'interesse processualmente apprezzabile può consistere nella salvaguardia della continuità aziendale, nell'esonero da responsabilità patrimoniali o gestionali connesse all'insolvenza della società ovvero nella tutela di posizioni contrattuali e obbligatorie comprese dal sequestro del **cassetto fiscale**.

Al contempo, il Supremo Collegio traccia un chiaro limite di demarcazione per evitare che il riesame trasmodi in una mera contestazione teorica: l'interesse ad impugnare non coincide con la generica aspirazione ad ottenere un pronunciamento favorevole in ordine all'insussistenza del **fumus commissi delicti**. Poiché le statuizioni del giudice della cautela non spiegano alcuna efficacia vincolante né preclusiva nel successivo giudizio di merito, la pretesa difensiva deve ancorarsi alla rimozione di un pregiudizio oggettivo scaturente dall'apposizione del vincolo reale, esigendo una puntuale correlazione tra gli effetti del dissequestro e la situazione soggettiva allegata.

04. L'evoluzione della giurisprudenza: dalla necessaria procura speciale alla rilevanza del

pregiudizio concreto

Per comprendere la portata innovativa dell'approdo raggiunto nel 2026, occorre ricostruire la severità del previgente quadro pretorio. Fino a tempi recentissimi, la giurisprudenza di legittimità ha opposto un rigido sbarramento processuale alle impugnazioni proposte dagli amministratori o dai soci avverso provvedimenti di vincolo gravanti su cespiti societari, identificando in modo pressoché inscindibile l'interesse ad agire con la formale spettanza del **diritto alla restituzione**.

Tale orientamento restrittivo si era cristallizzato nella giurisprudenza precedente, ove si affermava che l'indagato non titolare del bene non potesse agire in proprio ma dovesse munirsi di procura speciale per agire nell'interesse della società proprietaria². Nella pronuncia di Cassazione Penale, sentenza 13 febbraio 2025, n. 6046, la Corte aveva ribadito che il legale rappresentante di una società i cui beni fossero stati attinti da sequestro per reati fallimentari non vantava alcuna legittimazione personale: l'indagato in proprio veniva dichiarato privo di interesse, imponendosi a pena di inammissibilità il rilascio di una formale procura ad litem da parte dell'ente titolare della res.

Nella medesima prospettiva restrittiva si collocava Cassazione Penale, sentenza 10 marzo 2025, n. 9790³, concernente il sequestro preventivo di compendi immobiliari intestati a uno schermo societario estero per reati tributari. In quella sede, la Suprema Corte aveva ritenuto inammissibile il ricorso dell'indagato che allegava di risiedere con il nucleo familiare nell'immobile staggito, affermando che la mera detenzione di fatto non fondata su un idoneo titolo contrattuale o reale non radica l'interesse alla restituzione. Parimenti, si escludeva che l'interesse ad impugnare potesse identificarsi con la contestazione del fumus, atteso che la decisione cautelare non spiegava efficacia vincolante per il processo di merito. Tale rigida impostazione rischiava di paralizzare le prerogative difensive nei casi complessi di [sequestro preventivo del profitto nei reati tributari](#), ove la persona fisica subisce l'imputazione ma i cespiti giacciono nel patrimonio sociale.

Orientamento Giurisprudenziale	Parametro dell'Interesse ad Agire	Esito sul Riesame dell'Indagato in Proprio
Indirizzo tradizionale restrittivo (Cass. 6046/2025, Cass. 9790/2025)	Coincidenza necessaria tra interesse ad impugnare e titolarità del diritto alla restituzione materiale del bene vincolato.	Inammissibilità
Indirizzo innovativo nomofilattico (Cass. 12284/2026 e orientamento Sez. Unite)	Allegazione di un pregiudizio concreto e attuale a situazioni giuridiche soggettive (reali o obbligatorie) rimosso dal dissequestro.	Ammissibilità

La sentenza n. 12284/2026 archivia definitivamente tale impostazione formalistica: nel **riesame sequestro preventivo beni societari**, il difensore non è più costretto ad attendere l'inerzia o l'attivazione della persona giuridica, potendo far valere la lesione diretta arrecata dal vincolo alla complessiva posizione processuale e sostanziale del soggetto indagato.

05. Il confronto tra cautele: le divergenze funzionali tra sequestro preventivo e probatorio

L'approdo nomofilattico del 2026 acquisisce ulteriore chiarezza se posto a raffronto con l'evoluzione parallela maturata in tema di **sequestro probatorio** ex [art. 253 del codice di procedura penale](#). Per anni, i giudici di merito hanno indebitamente assimilato le due figure ablative, estendendo alla misura istruttoria il rigido postulato della spettanza della restituzione materiale elaborato in sede di prevenzione.

Tale differenziazione funzionale era già emersa in tema di sequestro probatorio con Cassazione Penale, sentenza 10 maggio 2024, n. 18382⁴, ove si era chiarito che l'interesse dell'indagato non proprietario sussiste al fine precipuo di evitare che il verbale di sequestro entri nel fascicolo dibattimentale quale prova pienamente utilizzabile. Nella pronuncia del 2024, relativa al sequestro di un'area agricola intestata a terzi per reati ambientali, la Suprema Corte ha stigmatizzato l'applicazione

acritica del dogma proprietario: mentre nel sequestro probatorio l'interesse ad impugnare mira a impedire la cristallizzazione di un **atto irripetibile** destinato a fondare il convincimento del giudice ex [art. 431 del codice di procedura penale](#), nel sequestro preventivo la ratio cautelare tutela la collettività dalla protrazione o dall'aggravamento delle conseguenze del reato.

La convergenza sistematica tra i due istituti si realizza proprio sulla nozione di utilità processuale: in entrambi i casi, pretendere che l'indagato vanti la proprietà dominicale della res confonde la titolarità del diritto sostanziale con la **legittimazione all'impugnazione**. Nel sequestro preventivo di crediti o beni sociali, l'indagato agisce non già per appropriarsi del bene societario, bensì per rimuovere gli effetti negativi che l'indisponibilità patrimoniale della persona giuridica produce sulla sua complessiva **posizione soggettiva** e sulla gestione dell'impresa.

Divergenze funzionali e interesse ad impugnare nelle misure ablative

Mentre nel sequestro probatorio l'interesse dell'indagato non proprietario consiste nell'evitare l'utilizzabilità dibattimentale del compendio sequestrato, nel sequestro preventivo l'interesse risiede nell'eliminazione del pregiudizio concreto arrecato alla propria sfera economica, contrattuale o gestoria dalla paralisi del patrimonio aziendale. In nessuno dei due casi la titolarità dominicale o il diritto alla restituzione materiale costituiscono requisito di ammissibilità del riesame.

06. Guida difensiva: onere di specifica allegazione e rimedi processuali nei procedimenti per reati economici

L'apertura interpretativa sancita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12284/2026 impone una radicale revisione delle tecniche di redazione delle impugnazioni cautelari da parte del penalista d'impresa. La caduta del dogma proprietario amplia significativamente il perimetro della tutela, ma trasferisce l'asse del contenzioso sull'adempimento di un rigoroso **onere di specifica allegazione** dell'interesse ad agire.

Nel predisporre l'atto introduttivo del **riesame sequestro preventivo beni societari**, il difensore non può limitarsi a una generica contestazione degli elementi costitutivi del delitto contestato o del pericolo

di reiterazione. Nel redigere l'atto di impugnazione, il difensore deve verificare con estremo rigore se il ricorrente abbia allegato, con sufficiente specificità, un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti del dissequestro sulla propria sfera personale ed economica¹. L'interesse deve emergere con evidenza documentale sin dalla richiesta depositata ex [art. 324 del codice di procedura penale](#), illustrando come la paralisi del patrimonio sociale riverberi effetti pregiudizievoli diretti sulla persona fisica dell'incolpato.

Sul piano probatorio, l'istanza difensiva deve essere corredata da un compendio di riscontri oggettivi: garanzie personali prestate dall'indagato a favore della società (fideiussioni bancarie o pegni), contratti commerciali in essere la cui risoluzione per inadempimento esporrebbe l'amministratore ad azioni di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392 ss. c.c., ovvero certificazioni tributarie attestanti che il congelamento dei crediti fiscali impedisce il versamento di imposte o stipendi, esponendo l'indagato a ulteriori incriminazioni per omesso versamento.

Infine, nella gestione strategica del contenzioso di criminalità economica, appare opportuno coordinare l'iniziativa della persona fisica con quella della persona giuridica: pur restando autonoma la facoltà dell'indagato di impugnare in proprio senza necessità di procura speciale societaria, la proposizione contestuale del riesame da parte della società (munita di procura speciale rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) consente di presidiare integralmente sia il versante proprietario-restitutorio, sia la sfera delle garanzie soggettive individuali.

Protocollo difensivo per il riesame dei beni societari staggiati

- **Allegazione specifica del pregiudizio:** enucleare nell'istanza il nesso diretto tra il vincolo cautelare sui beni sociali e la lesione di posizioni soggettive personali o obbligatorie dell'indagato.
- **Corredo probatorio documentale:** produrre fideiussioni, bilanci, contratti di affidamento bancario o contratti commerciali comprovanti il danno patrimoniale riflesso.
- **Eccezione nomofilattica in camera di consiglio:** opporsi all'inammissibilità sollevata dal P.M. invocando l'autonomia tra legittimazione ex art. 322 c.p.p. e interesse concreto ex art. 568 c.p.p. secondo Cass. 12284/2026.
- **Difesa a doppio binario:** esperire il riesame in proprio dell'indagato unitamente all'eventuale istanza della società rappresentata ex d.lgs. 231/2001 per massimizzare la tutela cautelare.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 253 c.p.p.](#) — Oggetto e presupposti del sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

[Art. 321 c.p.p.](#) — Oggetto e finalità del sequestro preventivo impeditivo o funzionale alla confisca penale.

[Art. 322 c.p.p.](#) — Legittimazione soggettiva alla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo.

[Art. 324 c.p.p.](#) — Procedimento camerale dinanzi al tribunale del riesame per le misure cautelari reali.

[Art. 431 c.p.p.](#) — Formazione del fascicolo per il dibattimento e acquisizione degli atti irripetibili di sequestro.

[Art. 568 c.p.p.](#) — Regole generali sull'impugnazione, principio di tassatività e interesse concreto ad agire.

[Art. 640-bis c.p.](#) — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, incentivi statali e contributi fiscali.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 31 marzo 2026, n. 12284** — In tema di sequestro preventivo di crediti d'imposta o beni societari, l'indagato è legittimato al riesame in proprio anche se non titolare del diritto alla restituzione, purché allegghi un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del vincolo sulla sua posizione soggettiva. Esito: annulla con rinvio al Tribunale di Roma. Punto: par. 1 e 2.
2. **Cassazione Penale, sentenza 13 febbraio 2025, n. 6046** — Inammissibilità del riesame proposto dall'indagato in proprio per beni societari in assenza di procura speciale rilasciata ad hoc per agire nell'interesse della persona giuridica avente diritto alla restituzione. Esito: inammissibile il ricorso. Punto: par. 3.
3. **Cassazione Penale, sentenza 10 marzo 2025, n. 9790** — L'impugnazione reale dell'indagato per beni societari esige la titolarità del diritto alla restituzione fondato su

idoneo titolo reale o contrattuale; l'interesse non può consistere nella confutazione del fumus stante l'autonomia del rito cautelare. Esito: inammissibile il ricorso. Punto: par. 2 e 3.

4. **Cassazione Penale, sentenza 10 maggio 2024, n. 18382** — Nel sequestro probatorio l'interesse ad impugnare dell'indagato non proprietario prescinde dalla restituzione della cosa, mirando ad evitare che il verbale di sequestro entri a far parte del fascicolo dibattimentale come prova a carico. Esito: annulla con rinvio al Tribunale di Lecce. Punto: par. 3 e 4.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.